



**STUDIO INFRANCA**

AVVOCATI TRIBUTARISTI

# LE MISURE FISCALI PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO (IN PILLOLE)

*AVV. GIORGIO INFRANCA*

*«Focus Italia: le principali misure previste dal Decreto Rilancio»*

4 giugno 2020

SUPSI

## AGENDA

Proroga (e/o cancellazione) versamenti tributari

Proroga versamenti a seguito di «atti tributari»

Disposizioni in materia di «notifica» di atti tributari

Superbonus 110%

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Aumenti di capitale agevolati

## PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI – ARTT. 126-127 D.L. 34/20 (1/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi originarie
Soggetti che svolgono attività prevalente nei settori più colpiti ( <b>turismo</b> , palestre, bar, ristoranti, pasticcerie, società sportive, aziende termali, teatri, sale da concerto, discoteche, soggetti che organizzano eventi, etc)	Sospesi <b>dal 2 marzo al 30 aprile 2020</b> (società sportive al 31 maggio) i versamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale;</li> <li>dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</li> <li>dell'Iva in scadenza a marzo 2020 (<b>rimane scoperta IVA di aprile</b>)</li> </ul>	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione <b>entro il 16 settembre 2020</b> (società sportive al 30 giugno), o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.	art.8, co.1, DL 9/20 art. 61, co.3,4,5, DL 18/20 ris. 12/E, 14/E, circ. 8/E
Impresi e professionisti con ricavi o compensi 2019 <b>non superiori a 2 milioni di euro</b>	Sospesi <b>dall'8 marzo al 31 marzo 2020</b> i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione <b>entro il 16 settembre</b> , o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.	art. 62, co.2 e 5, DL 18/20
Imprese e professionisti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Sospesi dall'8 marzo al 31 marzo 2020 i versamenti dell'iva, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi	I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il <b>16 settembre</b> , o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.	art. 62, co.3 e 5, DL 18/20



## PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI - ARTT. 126-127 D.L. 34/20 (2/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi originarie
<p>Imprese e professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con ricavi o compensi 2019 <b>non superiori a euro 50 mil</b> e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del <b>33%</b> rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019;</li> <li>• con ricavi o compensi 2019 <b>superiori a euro 50 mil</b> e riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 del <b>50%</b> rispetto ai corrispondenti marzo e aprile 2019;</li> <li>• che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019</li> </ul>	<p>Sospesi per <b>aprile</b> (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e per <b>maggio</b> 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'iva.</p>	<p>I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</p>	<p>art. 18, co.1-5, 7, DL. 23/20</p>
<p>Enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (se svolgono attività d'impresa rientrano nelle altre casistiche)</p>	<p>Sospesi per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</p>	<p>I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.</p>	<p>art. 18, co.5, 7, DL 23/20</p>



## PROROGA DEI VERSAMENTI - ARTT. 126-127 D.L. 34/20 - (3/3)

Destinatari	Oggetto della misura	Ripresa degli adempimenti	Fonti normative e di prassi originarie
Imprese e professionisti residenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con riduzioni di fatturato e corrispettivi a marzo e aprile 2020 <b>del 33%</b> rispetto ai corrispondenti marzo e Aprile 2019, <b>a prescindere dalla soglia di ricavi o compensi</b>	Sospeso per aprile (in relazione alla riduzione del fatturato di marzo) e maggio 2020 (in relazione alla riduzione del fatturato di aprile) <b>il versamento dell'IVA</b>	Il versamento dell'IVA dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il <b>16 settembre</b> , o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.	art. 18, co.6 e 7, DL 23/20
Tutti	Sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 i versamenti alle PA scaduti il 16 marzo 2020 e non sospesi	N/A	art. 21, DL 23/20
Lavoratori autonomi e agenti con compensi o ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro	Nessuna ritenuta d'acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 in assenza di dipendenti nel mese precedente e rilasciando apposita dichiarazione	Le ritenute d'acconto non operate devono essere versate dagli stessi contribuenti entro il <b>16 settembre</b> fino a un massimo di 4 rate mensili.	art. 19, DL 23/20
Tutti	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, niente sanzioni e interessi in caso di versamento degli acconti IRES, IRPEF e IRAP in misura inferiore all'80% delle imposte dovute a saldo.	N/A	art. 20, DL 23/20



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP (ART. 24 D.L. 34/20)

Oggetto della misura	Soggetti interessati	Applicazione
<p>Esclusione dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020</p>	<p>Imprese con ricavi non superiori a 250.000.000 € e lavoratori autonomi con compensi non superiori a 250.000.000 € nel periodo d'imposta 2019</p> <p>Sono <b>esclusi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazioni pubbliche</li> <li>• Intermediari finanziarie, holding</li> <li>• Imprese di assicurazioni</li> </ul>	<p>Il primo acconto IRAP 2020, anche se non versato, è in ogni caso scomputato dal calcolo dell'imposta da versare a saldo 2020</p> <p>Il beneficio si applica nei limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 in materia di aiuto di stato nell'attuale emergenza sanitaria</p>



**PROROGA DI VERSAMENTO PER GLI AVVISI BONARI (ART. 144 DL 34/20)**

Tipologia di atti	Periodo di scadenza	Nuovo termine di versamento	Modalità
Avvisi bonari emessi a seguito di: <ul style="list-style-type: none"><li>liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione</li><li>liquidazione relativa a redditi soggetti a tassazione separata (anche rateazioni in corso)</li></ul>	08.03.2020/ 31.05.2020	16.9.2020	In un'unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi)  * Le date di scadenza delle rate successive rimangono invariate?



Tipologia di atti	Periodo di scadenza	Nuovo termine di versamento	Modalità di versamento
a) atti di accertamento con adesione b) accordo conciliativo c) accordo di mediazione d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi f) atti di recupero dei crediti d'imposta g) avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro	9.3.2020/31.5.2020	16.9.2020	Unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi)





Tipologia di atti	Proroga delle rateazioni in corso derivanti dai seguenti atti
a) atti di accertamento con adesione b) accordo conciliativo c) accordo di mediazione d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi f) atti di recupero dei crediti d'imposta g) avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro	➤ atti indicati da a) a g) ➤ Rate acquiescenza?, rate adesione?, mediazione, conciliazione ➤ definizione dei PVC, degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti (pace fiscale)



**PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI «ESECUTIVI» (ART. 154 DL 34/20)**

Tipologia di atti	Periodo di scadenza	Nuovo termine di versamento
<ul style="list-style-type: none"><li>• cartelle di pagamento</li><li>• Avvisi di addebito INPS</li> <li>• Accertamenti imposable? Scondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate no. Almeno fino a quando questi avvisi non siano affidati all'agente della ricolazione-</li></ul>	8 marzo 2020/30 Agosto 2020	30 settembre 2020  * Per le dilazioni in essere alla data dell'8 marzo e i nuovi piani concessi a seguito delle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni si determinate in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive invece che 5.



**ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO (ART. 154 DL 34/2020)**

Tipologia di atti	Periodo di scadenza	Nuovo termine di versamento	Modalità
Rate della “rottamazione ter” e del "saldo a stralcio”	Rate in scadenza nel corso del 2020	10.12.2020	E’ richiesto l’integrale versamento delle rate dovute.

Tipologia di atti	Ambito oggettivo	Scissione tra «emissione» e «notifica» degli atti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• atti di accertamento</li> <li>• atti di contestazione delle sanzioni</li> <li>• atti di irrogazione sanzioni</li> <li>• atti di recupero dei crediti d'imposta</li> <li>• atti di liquidazione</li> <li>• atti di rettifica e liquidazione</li> <li>• comunicazioni di irregolarità</li> <li>• inviti all'adempimento</li> <li>• atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica</li> <li>• atti di accertamento delle tasse automobilistiche (solo regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna)</li> <li>• atti di accertamento della tassa concessioni governative per utilizzo di telefoni cellulari</li> </ul>	<p>Atti i cui termini di decadenza scadono entro il 31 dicembre 2020</p>	<p>Gli atti devono essere <b>emessi entro il 31 dicembre 2020</b> <u>ma non potranno essere notificati prima del 1° gennaio 2021</u>, salvo in casi di indefferibile urgenza</p> <p>N.B. Dovrebbe operare normalmente il nuovo invito al contraddittorio di cui all'art. 5 ter D.lgs. 218/97 previsto a partire dal 1° luglio 2020</p>

## PROROGA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (ART. 157, COMMA 3, DL 34/2020)

Ambito oggettivo	Oggetto della misura
<p>Cartelle di pagamento derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidazione automatica (art. 36-<i>bis</i> dpr 600/73 e 54-<i>bis</i> dpr 633/72) della dichiarazione presentata per il 2018</li><li>• controllo formale (art. 36-<i>ter</i> dpr 600/73) della dichiarazione presentata per il 2017 e 2018</li><li>• dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 (per somme dovute <i>ex</i> articoli 19-20 TUIR)</li></ul>	<p>Proroga di 1 anno dei termini di notifica*</p> <p>* Criticità: cordinamento con art 68 d.l. Cura Italia che proroga di due anni i termini di decadenza (giusto richiamo dell'art. 12 del Dlgs. 159/2015) e che quindi dovrebbe operare comunque in tutti gli altri casi non previsti dall'art. 157 comma 3 del Decreto Rilancio.</p>

## PROROGA DEI TERMINI PER IL RICORSO INTRODUTTIVO - ART. 149 DL 34/20

Tipologia di atti	Ambito oggettivo	Nuovo termine per la notifica
a. Avvisi di liquidazione imposta di registro o successione per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta b. Avvisi di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi c. Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati d. Avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni e donazioni e imposta sostitutiva sui finanziamenti e. <b>Atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 218/1997</b>	Atti i cui termini di versamento scadono dal <b>"9 marzo 2020 al 31 Maggio 2020"</b>	Proroga della notifica del ricorso di primo grado al <b>16 settembre 2020</b>



## CUMULO DELLA SOSPENSIONE DA «ADESIONE» E SOSPENSIONE STRAORDINARIA «CORONAVIRUS» (ART. 158 DL 34/20)

- Secondo l'Agencia delle Entrate (Circolari n. 5/E e n. 6/E/2020 e 11/E/2020) la sospensione di cui all'art. 83, D.L. n. 18/2020 è cumulabile con la sospensione del termine per ricorrere prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997
- Stessa questione accaduta in passato relativamente alla cumulabilità o meno della sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 con la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969.
- La Corte di Cassazione, in un primo tempo, aveva ritenuto cumulabili le due sospensioni ma, successivamente, con ordinanza 11632/2013 ha cambiato indirizzo.
- E' intervenuto il legislatore con l'art. 7-quater comma 18 del D.L. n. 193/2016, che ha espressamente disposto "*i termini di sospensione relativi alle procedure di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale*". Norma ritenuta dalla stessa Suprema Corte norma d'interpretazione autentica, disposizione di natura eccezionale, come tale insuscettibile di estensione applicativa.
- Per fortuna, il legislatore è intervenuto anche in questo caso; con il Decreto Rilancio, all'art. 158 del DL 34/2020, ha esplicitamente ammesso la cumulabilità dei due termini (i difensori possono dunque dormire sonni tranquilli).

## «**SUPERBONUS**» DEL 100% - ART. 119 DEL D.L. 34/20

L'articolo 119 introduce una **detrazione pari al 110%** delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.





## A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ARTICOLO 119 DL 34/20)

Soggetti beneficiari	Contenuto dell'agevolazione	Condizioni	Tipologia di interventi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condomini</li> <li>• Persone fisiche (nonse nell'esercizio di attivita' d'impresa o lavoro autonomo) su unita' immobiliari</li> <li>• Istituti autonomi case popolari (iACP) per interventi realizzati su immobili di proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica</li> <li>• Cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci</li> </ul>	<p>Detrazione del 110% delle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (ripartizione in 5 quote annuali di pari importo)</p>	<p>Miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica piu' alta</p> <p>Prova mediante attestazione di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato (dichiarazione asseverata).</p>	<p>a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio (c.d. «cappotto termico») con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso</p> <p>b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (compreso lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)</p> <p>c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria e pompa di calore (compreso lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)</p> <p>d) Altri interventi di riqualificazione energetica se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti (es. sostituzione finestre o installazione di pannelli o schermature solari)</p>



## A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SOGLIE MASSIMA DI SPESA)

TIPOLOGIE DI INTERVENTI	SOGLIA MASSIMA DI SPESA
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio (c.d. «cappotto termico») con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso	<p style="text-align: center;">€ 60.000 (€ PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE CHE COMPONE L'EDIFICIO)</p>
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (compreso lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)	<p style="text-align: center;">€ 30.000 (€ PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE CHE COMPONE L'EDIFICIO)</p>
c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria e pompa di calore (compreso lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)	<p style="text-align: center;">€ 30.000</p>
d) Altri interventi di riqualificazione energetica se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti (es. sostituzione finestre o installazione di pannelli o schermature solari)	<p style="text-align: center;">LIMITI DI SPESA PREVISTI PER CIASCUN INTERVENTO</p>



## A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SECONDE CASE)

Sono esclusi gli interventi effettuati dalle persone fisiche (fuori da imprese o professioni) su edifici «**unifamiliari**» diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Dunque «econobus» fruibile su interventi effettuati dalle persone fisiche (fuori da imprese o professioni) su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale

- Seconde case nei condomini: si
- Villa al mare o montagne: no

## B) INTERVENTI ANTISISMICI (ARTICOLO 119 DL 34/20)

Soggetti beneficiari	Contenuto dell'agevolazione	Tipologia di interventi	Facoltà
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condomini</li> <li>• Persone fisiche (nonse nell'esercizio di attività d'impresa o lavoro autonomo) su unità immobiliari</li> <li>• Istituti autonomi case popolari (iacp) per interventi realizzati su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica</li> </ul>	<p>Detrazione del 110% delle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (ripartizione in 5 quote annuali di pari importo)</p>	<p>Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici (singoli o condominio) collocati nelle zone sismiche 1 e 2 e nella zona 3</p>	<p>Cessione della detrazione a un'impresa di assicurazione con cui stipulare una polizza per la copertura di eventi calamitosi</p> <p>In questo caso la detrazione spetta al 90%</p>

### C) IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ARTICOLO 119 DL 34/20)

Soggetti beneficiari	Contenuto dell'agevolazione	Condizioni	Tipologia di interventi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condomini</li> <li>• Persone fisiche (nonse nell'esercizio di attività d'impresa o lavoro autonomo) su unità immobiliari</li> <li>• Istituti autonomi case popolari (iacp) per interventi realizzati su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica</li> </ul>	<p>Detrazione del 110% delle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (ripartizione in 5 quote annuali di pari importo)</p>	<p>Installazione degli impianti effettuata congiuntamente con uno degli interventi previsti per ecobonus o sismabonus</p> <p>Cessione dell'energia non autoconsumata al gse</p>	<p>Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e di accumulatori ad essi integrati</p>

**C) IMPIANTI FOTOLTAICI (SOGLIE MASSIMA DI SPESA)**

TIPOLOGIE DI INTERVENTI	SOGLIA MASSIMA DI SPESA
a) Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) c), d), DPR 412/1003	€ 48.000 (limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico)
b) Interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica	€ 48.000 (limite di spesa di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale)
c) Installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	€ 48.000 (limite di spesa di € 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo)

## TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE - ART. 121 DEL D.L. 34/20 (1/4)

L'articolo 121 consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) **sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti**, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Il comma 1 consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.



## **TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRESPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE (TIPOLOGIA DI INTERVENTI) (2/4)**

Recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 DL 34/20)

Adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 DL 34/20)

Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160)

Installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 DL 34/20;

Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 DL 34/20)





## TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRESPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE – ESERCIZIO OPZIONE (3/4)

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

I dati relativi all'opzione sono comunicati in via telematica, secondo quanto disposto da un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate

**Per l'Ecobonus 110% serve inoltre l'asseverazione di tecnici abilitati che attesti il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese (invio di copia all'ENEA)**

**Per Sismabonus 110% serve inoltre l'asseverazione già prevista che dovrà attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati**



## UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA DA PARTE DEL CESSIONARIO (4/4)

Ai sensi del comma 3, i **crediti d'imposta in discorso sono utilizzati anche in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del D.L. 34/20), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007



## ULTERIORI CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO

Norma	Soggetti destinatari	Oggetto della misura
<p><b>Art. 120</b> <b>Adeguamento degli ambienti di lavoro</b></p>	<p>Esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazione, fondazioni ed enti privati compresi gli enti del Terzo Settore</p>	<p>È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per interventi necessari a far rispettare e prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffusione del COVID- 19, per un massimo di 80.000 euro.</p> <p>Tra gli interventi agevolati rientrano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi in spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza e per gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti o tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti</p>
<p><b>Art. 125</b> <b>Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione</b></p>	<p>Esercenti attività di impresa, arte o professione ed enti non commerciali, inclusi enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>E' riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.</p>



## POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA (ART. 122 DL 34/20)

Oggetto della misura	Crediti cedibili	Effetti sui cessionari
<p>Possibilità di cedere, anche parzialmente, i crediti di imposta previsti, anzichè utilizzarli direttamente, fino al 31.12.2021 (anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• credito imposta botteghe e negozi</li> <li>• credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda</li> <li>• credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione</li> <li>• credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</li> <li>• credito d'imposta per i servizi turistico-ricettivi</li> <li>• credito d'imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensazione orizzontale con le stesse modalità del cedente (senza limiti) la quota non utilizzata nell'anno</li> <li>• non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso</li> <li>• responsabilità <b>solo per eventuale utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto</b></li> </ul>



## NUOVA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI (ART. 137 DL 34/20)

Oggetto della misura	Soggetti interessati	Data di possesso dei beni	Termine asseverazione perizia	Imposta sostitutiva	Modalità di pagamento
Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni	persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti senza stabile organizzazione in italia	1° luglio 2020	30 settembre 2020	11%	Versamento intera imposta o 1a rata di 3 rate annuali entro il 30 settembre 2020



## AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI (ART. 26 DL 34/20)

Destinatari	Oggetto della misura	Ammontare massimo agevolabile	Cause di decadenza
Società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.	<p>Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soci conferenti che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;</li> <li>• alla società conferitaria un credito d'imposta IRES del 50% della perdita d'esercizio 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita stessa) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020</li> </ul>	L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).	<p>La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell'1 gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire il credito di imposta utilizzato.</p> <p>Il riferimento alle riserve pare indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti una causa di decadenza.</p> <p>Analoga causa di decadenza opera nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento sia trasferita prima dell'1 gennaio 2024</p>

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per info o domande:  
[info@studioinfranca.it](mailto:info@studioinfranca.it)  
[giorgio.infranca@studioinfranca.it](mailto:giorgio.infranca@studioinfranca.it)



**STUDIO INFRANCA**  
AVVOCATI TRIBUTARISTI